

# AVVISO

## ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2024

Con Deliberazione n. 63 del 4 settembre 2024 avente ad oggetto: Art. 18 del vigente Statuto Consortile - "Individuazione aventi diritto al voto - Approvazione elenchi", il Consiglio di Amministrazione ha approvato i due elenchi provvisori nei quali sono inseriti i consorziati aventi diritto al voto.

La predetta **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 4 settembre 2024**, con i due elenchi allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 3 del vigente Statuto, è pubblicata dal medesimo giorno dell'adozione fino alla data delle **elezioni di domenica 3 novembre 2024**, presso l'Albo consortile sul sito internet del Consorzio, presso l'Albo dei Comuni di Ardara, Badesi, Bortigiadas, Castelsardo, Laerru, Mores, Oschiri, Ozieri, Perfugas, S.M. Coghinas, Sedini, Valledoria, Viddalba e Tula, ed è stata contestualmente trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna.

Ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto Consortile, avverso gli elenchi provvisori e allo scopo di conseguire l'iscrizione negli stessi, coloro che ritengono di averne diritto **possono presentare reclamo** inviando apposita istanza, con Raccomandata A/R, indirizzata al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, via Dei Ferrovieri 1, 07014 Ozieri o per posta elettronica certificata all'indirizzo: [cbnordsardegna@pec.it](mailto:cbnordsardegna@pec.it) o presentandosi presso gli uffici consortili **entro e non oltre il 4 OTTOBRE 2024 ALLE ORE 14,00, a pena di irricevibilità**.

La modulistica è scaricabile nella sezione **ELEZIONI CONSORTILI 2024**, dal sito del Consorzio [www.cbnordsardegna.it](http://www.cbnordsardegna.it).

**In base all'art 17 dello Statuto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco n. 1 relativo agli imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, i Consorziati, devono provvedere a presentare al Consorzio apposita attestazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, entro e non oltre il termine per la proposizione dei reclami: 4 OTTOBRE 2024 ALLE ORE 14,00, a pena di irricevibilità.**

Nel rispetto del comma 1 dell'art. 23 L.R. 6/2008 e dell'art. 16 del vigente Statuto consortile nei citati elenchi non sono compresi i consorziati che non risultano in regola con il pagamento dei contributi consortili. I sopraccitati consorziati, non presenti negli elenchi, potranno esercitare il diritto di voto previa presentazione di apposita istanza, corredata dalla documentazione attestante i pagamenti dovuti, entro il termine per la proposizione dei reclami, non oltre il 4 ottobre 2024 alle ore 14,00.

Il Consiglio di Amministrazione, entro cinque giorni dalla scadenza del termine su richiamato, si pronuncerà sui reclami, introducendo le eventuali variazioni negli elenchi, con motivata Deliberazione. Dell'esito del ricorso verrà data comunicazione ai ricorrenti e ai contro interessati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.



## Estratto dello Statuto consortile

### Art. 15

#### Elezioni consortili

1) Ai fini delle elezioni dei componenti il Consiglio dei Delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi:

- Nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
- Nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.

2) Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell'art. 23 della L.R. 6/2008, ai fini della qualifica di imprenditore agricolo professionale e della conseguente iscrizione nel primo o nel secondo elenco si applica quanto previsto dal D.Lgs n. 99/2004 e s.m..

Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell'art. 23 della L.R. 6/2008, sempre ai fini dell'iscrizione nel primo o nel secondo elenco, la qualifica di coltivatore diretto, deve essere posseduta dal rappresentante legale della società o dal rappresentante specificatamente delegato dal competente organo.

3) In ipotesi di comunione, al fine dell'iscrizione nel primo elenco, è necessario che il primo intestatario o colui al quale ai sensi del comma 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 venga rilasciata specifica delega abbia, ai sensi del citato D.Lgs, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

4) Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 20 della L.R. 6/2008, l'iscrizione nel primo elenco avviene qualora colui che fa parte dell'Assemblea, in luogo del proprietario e con l'assenso di quest'ultimo, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

5) I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il Consiglio dei Delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il Consiglio dei Delegati.

6) L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di una o più liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto.

7) Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell'ambito della lista, per un solo candidato.

8) Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all'uno per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.

9) I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi.

10) Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

11) Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del Consiglio dei Delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell'altro elenco. Se non sono presentate liste per entrambi gli elenchi sono eleggibili tutti i consorziati aventi diritto al voto.

### Art. 16

#### Diritto al voto

1) Hanno diritto di voto gli iscritti nel catasto consortile in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui all'art. 9 della L.R. 6/2008 e che godano dei diritti civili. Ogni elettore ha diritto ad un solo voto. Il voto è segreto e deve essere espresso personalmente, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23 della L.R. 6/2008.

2) Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 e del comma 2 dell'art. 20 della medesima legge, i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto possono presentare gli atti comprovanti il loro diritto in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 del presente Statuto. In ogni caso il Consorzio provvede, per quanto risultante dal catasto consortile e dagli ulteriori atti a sua disposizione, a richiedere le eventuali attestazioni necessarie al fine dell'individuazione del legittimato ad esercitare il diritto di voto.

### Art. 18

#### Elenco degli aventi diritto al voto

1) Al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, con la quale sono individuati gli aventi diritto che sono inseriti in due elenchi distinti, predisposti ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

2) Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono articolati per comuni e devono contenere per ciascun avente diritto l'indicazione:

- Delle generalità;
- Nel caso di rappresentanza di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 le generalità del rappresentante;
- L'indicazione per ciascun avente diritto, del seggio e della sua ubicazione, presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

3) La deliberazione, di cui al comma 1 comprensiva degli allegati elenchi, deve essere assunta entro e non oltre sessanta giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei Consorziati e deve essere pubblicata, il medesimo giorno dell'adozione e fino alla data delle elezioni presso l'albo consortile, nell'Albo Pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, e trasmessa il medesimo giorno dell'adozione all'Assessorato Regionale in materia di Agricoltura.

4) Entro quarantacinque giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati, deve essere affisso apposito manifesto murale nei comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, nel quale dovrà essere data notizia, dell'adozione, termini e modalità di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

5) Inoltre, tra la data dell'adozione della deliberazione di cui al comma 1, e la data della pubblicazione dei manifesti di cui al comma 4, sarà pubblicato avviso su almeno un quotidiano a larga diffusione locale, con la comunicazione dell'avvenuta adozione della deliberazione anzidetta, contenente inoltre l'avviso della possibilità di prendere visione degli elenchi presso il Consorzio e l'avviso della possibilità di proporre, avverso detti elenchi, reclamo ed i termini di presentazione dello stesso.

### Art. 19

#### Reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto

1) I reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto pubblicati, devono essere presentati al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni prima di quello fissato per le elezioni, a pena di irricevibilità.

2) Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sui reclami entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, con motivata deliberazione, provvedendo contestualmente ad introdurre le eventuali variazioni negli elenchi. La deliberazione deve essere pubblicata, il medesimo giorno dell'adozione e fino alla data delle elezioni presso l'albo consortile, nell'Albo Pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto sul sito internet del Consorzio e della Regione. Dell'esito del ricorso deve altresì essere data comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai ricorrenti ed ai contro interessati.